

Messaggio

numero

6998

data

11 novembre 2014

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

Modifica dello Statuto e del Contratto di fondazione della Verzasca SA

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

sottoponiamo alla vostra attenzione il messaggio con il quale chiediamo l'approvazione della modifica degli artt. 18 e 23 dello Statuto della società Verzasca SA, come pure dell'art. 15 del Contratto di fondazione fra il Cantone Ticino e il Comune di Lugano. A tenore del vigente art. 18 dello Statuto "*L'assemblea generale ordinaria designa ogni anno per l'esercizio corrente, due revisori e due sostituti*". La modifica di questa norma si impone a fronte dell'esigenza di armonizzare lo Statuto della Verzasca SA ai nuovi disposti del Codice delle obbligazioni (CO), con riguardo ai requisiti nonché alle attribuzioni dell'ufficio di revisione. A sua volta si impone anche la modifica dell'art. 23 dello Statuto e del parallelo e similare art. 15 del Contratto, che recita: "*Tutte le contestazioni derivanti dall'applicazione di questi statuti devono essere sottoposte ai tribunali cantonali per importi fino a CHF 10'000.00 e al Tribunale federale quale unica istanza, per importi superiori*". Questa norma non risulta più essere in linea con il diritto federale, in particolare con la Legge sul tribunale federale. Il Tribunale federale è competente quale unica istanza solamente per controversie (di diritto civile o di diritto pubblico) tra la Confederazione e i Cantoni o tra Cantoni (art. 120 LTF).

1. INTRODUZIONE

La società Verzasca SA è stata costituita il 6 maggio 1960 per la costruzione e la gestione dell'impianto di produzione di energia idroelettrica situato nell'omonima valle. Il Cantone detiene 1/3 del capitale azionario di nominali 30 milioni di franchi, pari a 100 delle 300 azioni nominative mentre che l'azionista di maggioranza è il Comune di Lugano (20 milioni, pari a 200 azioni nominative).

Lo statuto è stato approvato con DL dal Gran Consiglio il 3 dicembre 1959 nell'ambito del rilascio della concessione per lo sfruttamento delle acque della Verzasca, contestualmente all'approvazione del contratto di fondazione della Verzasca SA fra lo Stato e il Comune di Lugano.

In seguito a modifiche di legge pervenute negli scorsi anni, si rende necessario adattare gli artt. 18 e 23 dello Statuto e l'art. 15 del Contratto di fondazione, tramite modifica statutaria, previo messaggio al Parlamento, rispettivamente al Consiglio comunale del Comune di Lugano.

La delibera sulla modifica dello Statuto non è soggetta a maggioranza qualificata o a un quorum di presenza (art. 647 e art. 704 CO), riservati i casi previsti dal CO, fra i quali non rientrano però le modifiche dei disposti relativi all'ufficio di revisione e ai rimedi giuridici in caso di eventuali contestazioni sorte tra gli azionisti.

Ai sensi dell'art. 6 numero 1 e dell'art. 9 cpv. 2 dello Statuto, l'assemblea generale della Verzasca SA decide a maggioranza assoluta dei voti delle azioni rappresentate. Ne consegue che il Cantone Ticino su questa questione è in minoranza e per rendere valida la modifica degli artt. 18 e 23 dello Statuto occorre attendere la decisione del CC di Lugano.

Ciò nondimeno, atteso che con decreto legislativo 3 dicembre 1959 il Gran Consiglio ha approvato lo Statuto della Verzasca SA, per il principio del parallelismo delle forme quale tipica espressione del principio di legalità, lo scrivente Consiglio ritiene di dover sottoporre al Gran Consiglio la proposta di modifica dei predetti artt. 18 e 23 dello Statuto e del correlato art. 15 del Contratto di fondazione riservata, come precisato, la parallela decisione del Consiglio comunale di Lugano.

Se codesto Gran Consiglio ha approvato tutte le singole norme formanti lo Statuto e il Contratto di fondazione che ne costituisce la matrice, ne deriva infatti, per logica conseguenza ("In majore minus"), che deve approvare la modifica di ogni clausola di questi due atti. Una decisione informale di modifica delle predette clausole è infatti insostenibile senza l'approvazione dei due Consigli.

2. LA PROPOSTA

La modifica sottoposta al Parlamento consiste nella riforma dello Statuto e del Contratto di fondazione nel senso di adattare alcuni disposti al diritto vigente.

L'art. 18 dello Statuto recita che *"L'assemblea generale ordinaria designa ogni anno per l'esercizio corrente, due revisori e due sostituti"*. Tale articolo non risulta più essere attuale, considerato la modifica del diritto della società anonima concernente l'ufficio di revisione, entrato in vigore il 1. gennaio 2008.

Il Consiglio di Stato propone di adeguare questo articolo agli artt. 728 – 728c del CO (indipendenza e verifica obiettiva).

Il vigente art. 23 dello Statuto prevede inoltre che *"Tutte le contestazioni derivanti dall'applicazione di questi statuti devono essere sottoposte ai tribunali cantonali per importi fino a CHF 10'000.00 e al Tribunale federale quale unica istanza, per importi superiori."*

Ora, giusta l'art. 120 cpv. 1 lett. b della legge sul Tribunale federale (LTF, in vigore dal 1 gennaio 2007) il Tribunale federale giudica su azione come giurisdizione unica le controversie di diritto civile e di diritto pubblico tra la Confederazione e i Cantoni o tra Cantoni. Le controversie di diritto civile tra Cantone e Comuni non rientrano invece nelle competenze del Tribunale federale quale istanza unica, indipendentemente dal valore di causa.

Appare quindi opportuno modificare l'art. 23 dello Statuto prevedendo la costituzione di un tribunale arbitrale – che si distingue dalle istanze istituzionali per la particolare celerità decisionale - incaricato di decidere sulle eventuali contestazioni sorte tra i due azionisti.

Per coerenza interna con la nuova versione dell'art. 23 dello Statuto l'art. 15 del Contratto di fondazione della Verzasca SA deve essere di conseguenza reso conforme al nuovo tenore di detta norma statutaria.

3. CONCLUSIONI

Nel mese di luglio 2014 abbiamo proposto la bozza di messaggio al Municipio di Lugano, che, riprendendone il contenuto nella sua integralità, ha allestito e licenziato il proprio messaggio, che dovrà essere approvato dal Consiglio comunale. Occorrendo l'unanimità delle parti per la modifica dello Statuto e del Contratto di fondazione, la proposta modifica potrà avere effetto soltanto dopo l'approvazione di entrambi i legislativi.

Vogliate accogliere, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Bertoli

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la modifica del Contratto di fondazione della Verzasca SA tra la Repubblica e Cantone Ticino e il Comune di Lugano nonché dello Statuto della Verzasca SA

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 11 novembre 2014 n. 6998 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Sono approvate le modifiche dell'art. 15 del Contratto di fondazione della Verzasca SA tra la Repubblica e Cantone Ticino e il Comune di Lugano nonché degli artt. 18 e 23 dello Statuto della Verzasca SA che avranno il seguente nuovo tenore:

Contratto di fondazione della Verzasca SA

Art. 15

“Tutte le contestazioni derivanti dall'applicazione di questo statuto devono essere sottoposte ad un tribunale arbitrale ai sensi del Codice di procedura civile (CPC). Il lodo è impugnabile mediante ricorso al tribunale cantonale, che decide definitivamente. Per quanto riguarda la procedura, la nomina del tribunale arbitrale e il diritto applicabile vale il patto arbitrale che le parti sottoscriveranno. Per il rimanente si rinvia ai disposti della Parte terza del CPC”.

Statuto della Verzasca SA

Art. 18

*“1. L'assemblea Generale nomina una società di revisione. I compiti di tale organo sono determinati dagli artt. 728 e segg. del Codice delle obbligazioni.
2. Esso in particolare verifica la contabilità, le operazioni di gestione, la rispondenza di questa con le decisioni degli organi dell'azienda, il conto economico e il bilancio, e presenta annualmente il suo rapporto al consiglio di amministrazione. I membri di questo organo hanno in ogni tempo il diritto di prendere visione dei libri contabili dell'azienda”.*

Art. 23

“Tutte le contestazioni derivanti dall'applicazione di questo statuto devono essere sottoposte ad un tribunale arbitrale ai sensi del Codice di procedura civile (CPC). Il lodo è impugnabile mediante ricorso al tribunale cantonale, che decide definitivamente. Per quanto riguarda la procedura, la nomina del tribunale arbitrale e il diritto applicabile vale il patto arbitrale che le parti sottoscriveranno. Per il rimanente si rinvia ai disposti della Parte terza del CPC”.

Articolo 2

Questo decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.